

R.G. 24899/2022

Amministratori Immobili
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- SEZIONE V CIVILE -

All'udienza del 2.5.2023, è presente per la ricorrente l'Avvocato Roberto Cacioni il quale si riporta all'atto introduttivo.

Il Giudice,

rilevata la ritualità della notifica nei confronti del Condominio in Roma a Via [REDACTED] in persona dell'amministratore *pro-tempore*, ne dichiara la contumacia;

decide la causa come da sotto esteso provvedimento.

Il [REDACTED]

R.G. 24899/2022

Il Tribunale di Roma

- Sezione V civile -

in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado,

R.G.A.C. [REDACTED]/2022, tra

la [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (Avvocato Professor Roberto Cacioni);

- ricorrente -

il Condominio in Roma a Via [REDACTED] in persona dell'amministratore *pro-tempore*;

- resistente contumace -

ha emesso, ai sensi dell'art.702 *ter*, V comma, c.p.c., la seguente

Associazione Nazionale

Amministratori Immobili



**ORDINANZA**

Amministratori Immobili

1. La ricorrente ha chiesto la condanna del condominio resistente alla consegna, in proprio favore, ai sensi dell'art.63, I comma, ultima parte, disp. att. c.c., dell'elenco dei nominativi dei condòmini morosi nel pagamento dei contributi condominiali, al fine di consentire alla ricorrente medesima di porre in esecuzione il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2021 (R.G. [REDACTED]/2021), con il quale il Tribunale di Roma ha condannato il condominio resistente al pagamento in favore della ricorrente delle somme in esso indicate (cfr. doc.1 del fascicolo della ricorrente).

L'istante ha altresì chiesto la condanna di parte resistente al pagamento di una somma per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, ai sensi dell'art.614 *bis* c.p.c., in misura di euro 250,00.= – od altro importo ritenuto di giustizia – per ogni giorno di ritardo.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha precisato di aver richiesto, all'interno del contenuto del precetto, in virtù del predetto titolo, l'elenco dei condòmini morosi e che tale istanza era rimasta priva di riscontro.

Il condominio, ritualmente convenuto, non si è costituito.

2. Parte ricorrente risulta in possesso di un titolo giudiziale nei confronti del condominio, che ha generato il debito sopra riportato.

Il titolo in esame è esecutivo, essendo stato individuato nel menzionato decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2021 (R.G. [REDACTED]/2021), con il quale il Tribunale di Roma ha condannato il condominio resistente al pagamento in favore della ricorrente delle somme in esso indicate (cfr. doc.1 del fascicolo della ricorrente).

Pertanto, ai sensi dell'art.63 disp. att. c.c., l'amministratore di condominio ha l'obbligo di comunicare all'insoddisfatto creditore del condominio i dati dei condòmini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso.

Associazione Nazionale


Amministratori Immobili

Detto incumbente non risulta eseguito, nonostante la richiesta sia stata in precedenza formalizzata in data 10.3.2022, mediante la notifica del precetto (doc.3 del fascicolo del ricorrente).

3. Deve, quindi, accogliersi la domanda principale dell'istante, e, dunque, condannarsi il condominio resistente alla consegna, alla ricorrente, del predetto elenco dei condòmini morosi, per le finalità sopra indicate.

4. Deve, poi, accogliersi l'istanza, avanzata dalla ricorrente, di fissare, ai sensi dell'art.614 *bis* c.p.c., una somma a carico del condominio per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della condanna.

Detta somma – tenuto conto della natura della prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile – viene determinata in euro 30,00.= per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno dalla data di notifica del presente provvedimento.

La somma sarà dovuta fino all'esecuzione del provvedimento e, comunque – al fine di evitare che le “*astreintes*”, per effetto del progressivo cumularsi nel corso del tempo, assumano un ammontare complessivo manifestamente iniquo – per non oltre 200 giorni.

5. Atteso il principio della soccombenza, le spese del procedimento vanno poste a carico del condominio resistente ed in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda della ricorrente, condanna il Condominio in Roma a Via [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in persona dell'amministratore *pro-tempore*, a consegnare alla [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, un



- elenco completo delle generalità complete dei condòmini morosi in relazione al credito come sopra individuato e delle quote di debito che sono singolarmente a loro carico, in ragione delle tabelle millesimali del suddetto condominio;
- condanna, ai sensi dell'art.614 *bis* c.p.c., il Condominio in Roma a Via [REDACTED] [REDACTED] in persona dell'amministratore *pro-tempore*, al pagamento, in favore della [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, della somma di euro 30,00.= per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica dello stesso, fino alla data in cui detto provvedimento verrà eseguito e comunque per non oltre 200 giorni;
 - condanna, infine, il Condominio in Roma a Via [REDACTED] in persona dell'amministratore *pro-tempore*, al pagamento, in favore del difensore della [REDACTED] Avvocato Professor Roberto Cacioni – dichiaratosi antistatario – delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro [REDACTED]= per esborsi ed euro [REDACTED]= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Provvedimento esecutivo *ex lege*.

Verbale chiuso ore 15,46.

Il [REDACTED]

